

Introduzione

La realtà in cui viviamo, pluralistica, multietnica ed eterogenea, ha fornito terreno fertile per lo sviluppo, dal ritmo crescente e incalzante, di nuove e sofisticate tecnologie sempre più emulative delle effigie e delle fattezze umane e, finanche, dei percorsi cognitivi dell'uomo.

Ad oggi l'intelligenza artificiale registra uno spostamento del giudizio umano dal pensiero all'algoritmo che si traduce in un'esternalizzazione delle nostre strategie cognitive, cui fa da contrappeso un loro indebolimento in noi stessi. Il rischio è che anche i dati interni dei nostri sentimenti e del nostro ragionamento possono essere acquisiti automaticamente, generando una vera e propria industrializzazione dell'essere umano.

In un'epoca in cui la trasformazione digitale alimenta la tendenza a digitalizzare tutto, compresa la giustizia, il processo e i suoi protagonisti, giudici e avvocati; essa, sostituendo al linguaggio strutturato dell'uomo, l'impiego dell'algoritmo numerico, costituisce il primo mezzo la cui operatività non necessita di mediazione semantica, poiché basata su una serie di "istruzioni". Questo, se da un lato facilita i percorsi decisori, dall'altro agevola potenziali discriminazioni¹. Nell'algoritmo,

¹ Per un'analisi delle fasi delle decisioni algoritmiche in cui possono porsi le premesse per le cosiddette *AI-driven discriminations* v. P. ZUDDAS, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in AA.VV., *Diritto costituzionale in trasformazione*. Vol. 1, *Costituzionalismo, reti e intelligenza artificiale, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta online*, Fasc. Monogr. 2020, consultabile al link <https://giurcost.org/contents/giurcost/COLLANA/1.pdf>, pp. 5 ss. In argomento cfr. anche V. MOLASCHI, *Algoritmi e discriminazione*, in *Fundamental Rights*, 2, 2022, pp. 19-39; A. CALORE, *Introduzione*, in A. CALORE, P. DE CESARI (curr.), *Schiavi. Passato e presente*, Giappichelli, 2021, pp. 6-7. Con particolare riferimento alle nuove forme di schiavitù cui si sta assistendo in conseguenza della pervasività delle nuove tecnologie digitali v. R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, Il Mulino, 2019, pp. 297 ss. Sia infine consentito rinviare a V. MOLASCHI, *Algoritmi e nuove schiavitù* (28 luglio 2021), in *federalismi.it*, XVIII, 2021, pp. 1 ss.; N. CENTOFANTI, *Il caso Deliveroo: l'algoritmo FRANK e la discriminazione by Design* (11 febbraio 2021), pp. 1 ss., in <https://www.irpa.eu/il-caso-deliveroo-lalgoritmo-frank-e-la-discriminazione-by-design/>; F. MATTASSOGLIO, *Algoritmi e regolazione. Circa i limiti del principio di neutralità tecnologica*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2018, pp. 226 ss.; C. O'NEIL, *Armi di distruzione matematica. Come i Big Data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia*, tr. it., Bompiani, 2017, pp. 10 ss. Gli algoritmi discriminatori assumono la denominazione di *bias*. Tali "pregiudizi" caratterizzano sistemi informatici che discriminano sistematicamente e ingiustamente

infatti, non è solo il referente a scomparire ma, altresì, l'interiorità della persona; l'uomo assistito digitalmente subisce una *deminutio* in quanto viene sopraffatto dall'Intelligenza Artificiale che ne potenzia i mezzi a disposizione.

Aperta è la questione circa l'educazione dell'intelligenza artificiale al comportamento etico; è interessante al riguardo quanto rilevato dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, secondo cui «*Regarding the independence and impartiality of the court, as required by Article 6 §1, it is settled case law that impartiality must be determined “according to a subjective test, where regard must be had to the personal conviction and behaviour of a particular judge, that is, whether the judge held any personal prejudice or bias in a given case [which must be presumed until proved otherwise]; and also according to an objective test, that is to say by ascertaining whether the tribunal itself and, among other aspects, its composition, offered sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in respect of its impartiality [...]*”. Concerning the principle of equality of arms, the court held recently that “the adversarial principle and the principle of equality of arms, which are closely linked, are fundamental components of the concept of a “fair hearing” within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention. They require a “fair balance” between the parties: each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent or opponents [...]»².

L'algoritmo, nel sondare i dati storici dei codici e dei precedenti, si sostituisce alla parola nel trasmettere la decisione; il pericolo è che la decisione assistita da un computer difetti di trasparenza, non basandosi su ragionamenti o deliberazioni, ragion per cui si rende necessario stabilire i diritti e le tutele. In questo senso è fondamentale interpretare il presente proiettandolo nel futuro e creare quello che il Libro Bianco definisce un “ecosistema di fiducia”, tramite la riaffermazione di un “approccio antropocentrico basato sulla comunicazione e la fiducia”, tale da ripristinare la centralità dell'uomo e della sua dignità³.

Ciò considerato, appare interessante valutare se un meccanismo algoritmico che conduca ad una decisione giudiziaria robotica possa confacersi – ancor più

certi individui o gruppi di individui in favore di altri. Si v. la definizione che ne viene fornita da B. FRIEDMAN, H. NISSEBAUM, *Bias in Computer Systems*, in *ACM Transactions on Information Systems*, 3, 1996, p. 332: «*Accordingly, we use the term bias to refer to computer systems that systematically and unfairly discriminate against certain individuals or groups of individuals in favor of others. A system discriminates unfairly if it denies an opportunity or a good or if it assigns an undesirable outcome to an individual or group of individuals on grounds that are unreasonable or inappropriate*».

² P. GOMES et al., *Artificial Intelligence and the Judicial Ruling. Themis competition. Semi-final D: Judicial ethics and professional conduct*, Sofia-Bulgaria, 2-4 July 2019, in <https://portal.ejtn.eu/PageFiles/17916/TEAM%20PORTUGAL%201%20TH%202019%20D.pdf>, p. 16.

³ COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale – un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia – COM (2020) 65 final – 19 febbraio 2020*, in https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf.

con riguardo al contribuente “religioso” – con l’attuale sistema processual-tributario, muovendo dal progetto Prodigit che, nell’ottica di migliorare la prevedibilità delle decisioni, evidenzia l’importanza di fornire al giudice tributario un repertorio decisionale potenziato da una massiccia massimizzazione della giurisprudenza di merito a cui, tuttavia, rischia di sfuggire il sostrato etico e religioso che, di regola, permea gli individui.

Ad ogni modo, siamo ancora molto lontani da un modello di giustizia predittiva orientato dalla decisione robotica, come avremo modo di vedere nelle pagine seguenti, a cagione delle peculiarità intrinseche al contenzioso tributario, anche se ciò certamente non esclude che possa realizzarsi l’ambizioso progetto di una giustizia tributaria predittiva seppur non integralmente automatizzata per i motivi che appresso vedremo.

